

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SENTENZA n. 3/22

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di luglio, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Federale d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli Presidente relatore estensore

Pres. Raffaele Potenza Componente

Cons. Federico Di Matteo Componente

Con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello proposto dalla Procura Federale avverso la sentenza 18/22 del Tribunale Federale emessa nei confronti dei sigg.ri Fabio Bordignon (licenza 372575), Francesco Micco (licenza conc/cond 39821), Massimo Nascetti (licenza 373759), pronuncia la seguente

SENTENZA

FATTO

Con atto del 19 aprile 2022, la Procura Federale della Federazione Sportiva Automobilistica ha deferito

Lorenzo Fattori (lic.conc./cond. 386824),

Elena Zaniol (lic.conc./cond. 406092 e 425076)

Pietro Pitarresi (lic.conc. /cond. 452455),

Per avere violato gli articoli 7, 8.1, 83 del RSN.

Con il medesimo capo di incolpazione, e in applicazione dell'art. 178 RSN per quanto riguarda la punibilità degli incolpati con licenza non rinnovata nel 2021 e 2022, deferiva altresì i signori:

Fabio Bordignon (lic.conc. /cond. 372575),

Massimo Nascetti (lic.conc. /cond. 373759),

Francesco Micco (lic.conc. /cond. 394821),

Il fatto contestato era l'aver partecipato a competizioni sportive "drifting" non iscritte al calendario sportivo nazionale federale ACI bensì al "Campionato Nazionale Drift ACSI 2021" nella categoria Racing P1 e Racing P2.

I deferiti erano all'epoca titolari di regolari licenze sportive ACI, ad eccezione dei signori: Fabio Bordignon, Massimo Nascetti, e Francesco Micco già titolari di licenze non rinnovate e non ancora decadute per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 178 co. 1 del RSN.

Il Tribunale federale, rilevato che i fatti fossero statui ammessi dagli stessi incolpati, e verificata la effettiva mancata iscrizione delle gare in questione nel calendario sportivi nazionale Federale e la mancanza di una convenzione tra l'ente promotore e la Federazione Sportiva Automobilistica ACI, applicava a Lorenzo Fattori, Elena Zaniol e Pietro Pitarresi la sanzione della ammonizione con diffida.

Viceversa assolveva i signori Fabio Bordignon, Massimo Nascetti, e Francesco Micco per non avere commesso il fatto illecito, in quanto all'epoca non più titolari di una licenza sportiva in corso di validità.

In particolare, quanto a questi ultimi osserva il Tribunale che gli stessi hanno partecipato al Campionato Nazionale Drift ACSI 2021 in epoca in cui, non avendo effettuato il rinnovo della licenza, non erano più titolari di tessera sportiva ACI. *“Pertanto, pur constatando che detto mancato rinnovo risale a meno di 5 anni addietro ed essendo quindi i medesimi in astratto suscettibili di essere chiamati in giudizio innanzi questo Tribunale, nella fattispecie le loro condotte non rilevano ai fini dell'applicazione della normativa federale”*.

Avverso il solo capo della sentenza che dispone l'assoluzione dei signori Fabio Bordignon, Francesco Micco e Massimo Nascetti, propone appello la Procura per i motivi che seguono.

Con il primo motivo osserva la Procura che la *ratio* e il significato della ultrattività degli effetti del rilascio di una licenza sportiva devono essere rintracciate nel particolare meccanismo che queste rivestono nell'ordinamento dello sport automobilistico.

Ad avviso della Procura tale meccanismo si incentra, non solo sulla legittimazione derivante dalla licenza alla partecipazione alle manifestazione riservate alla competenza della Federazione (che per altro è condizione dirimente) e, in genere, al godimento di diritti e facoltà proprie indicate dagli allegati al RSN, ma anche sulla qualificazione che i licenziati assumono, durante la loro carriera, in funzione delle competizioni cui hanno partecipato e dei risultati raggiunti. Osserva la procura che ciò costituisce un vero e proprio *expertise* soggettivo che accompagna il licenziato per tutta la sua vita sportiva e gli assicura l'avanzamento nelle qualifiche di licenza e altri benefici interni all'ordinamento sportivo, *expertise* che, ovviamente, si perderebbe in toto ove la licenza decadde per qualsiasi motivo o fosse rinunciata.

Con il secondo motivo la Procura lamenta che il Tribunale abbia ritenuto illogico il mantenimento del divieto previsto dall'art. 177 RNS di "*partecipazione a manifestazioni sportive automobilistiche indette da altri Enti e/o associazioni anche a soggetti non (più) titolari di tessera ACI ... (dal momento che ndr) ... la stessa disposizione prevede che un soggetto possa tesserarsi presso tali diversi Enti e/o associazioni anche in costanza di titolarità di licenza ACI*".

A tal proposito, osserva la Procura, la libertà di partecipare ad altre associazioni e alle loro manifestazione riguarda in realtà esclusivamente il campo ludico ricreativo che non attiene, ai sensi dell'art. 12.2 del RNS, alla attività sportiva riservata, come si è detto, alla sola Federazione.

Con il terzo motivo la Procura lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che in base all'art. 178 citato il soggetto rimanga vincolato per cinque anni solo "*ad osservare i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali emessi dagli organi federali, i quali però, comunque, devono avere ad oggetto condotte, rapporti o eventi relativi a periodi in cui il soggetto stesso era ancora titolare di licenza*" in sostanza i provvedimenti "*volti a regolare le eventuali pendenze amministrative e giuridiche risalite a fatti risalenti all'epoca della validità della sua tesserci sportiva*".

Ciò si porrebbe in contrasto con i termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione sanzionatoria da parte della Federazione e per la validità delle decisioni stesse e violerebbe l'art. 231 ultimo comma RSN e l'art. 45 del Regolamento di Giustizia ACI che, invece, indicano i termini di prescrizione, in maniera diversa e ben più lunga.

Analogamente, tale ragionamento contrasterebbe con il termine prescrizionale decennale delle sanzioni irrogate, anche pecuniarie, derivante dalla causa giuridica costituita dal contratto associativo per adesione.

Gli appellati non sono comparsi personalmente ma sono stati rappresentati dal difensore e hanno articolato difese durante l'istruttoria e il processo di primo grado di cui la Corte ha tenuto conto.

DIRITTO

L'adesione spontanea all'ordinamento sportivo automobilistico, manifestata con la richiesta di una qualsiasi licenza, conferisce al licenziato lo *status* di appartenente a tale ordinamento (espressamente: art. 177, co.1 RSN).

La situazione giuridica soggettiva definita *status*, in punto di teoria generale del diritto, costituisce una serie aperta di diritti, doveri, facoltà ed obblighi intercorrenti tra i cittadini e tra questi e lo Stato. Il riconoscimento, la disciplina, la limitazione o compressione di tali contenuti (anche con rilevanza esterna all'ordinamento giuridico sportivo se ciò espressamente è previsto) avviene tramite norme disposte dal medesimo ordinamento giuridico che attribuisce lo *status*, senza che questo venga definitivamente meno nel caso di soppressione o limitazione di alcune facoltà o diritti.

Lo *status civitatis* costituisce il paradigma, nella nostra teoria giuridica, di una tale situazione giuridica soggettiva. Per pura esplicitazione si ricorderà che nella serie aperta che connota lo *status civitatis* sono previste altresì le facoltà derivanti dal godimento dei diritti civili, l'elettorato attivo e passivo, etc. Orbene, la compressione di tali facoltà derivanti da determinate condanne penali esclude il condannato dal loro godimento, senza per ciò elidere lo *status civitatis*. Allo stesso modo, l'art. 178 disciplina lo *status* di licenziato in un particolare frangente (il mancato rinnovo della licenza, *id est* il mancato pagamento della tassa annuale) comprimendo determinate facoltà (in primis quella di partecipare a manifestazioni sportive) ma, per espressa disposizione, non oblitera lo *status* (“*Lo status di licenziato sportivo, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, permane fino a quando la licenza non venga rinnovata o fino alla rinuncia espressa dell'interessato al rinnovo o fino alla radiazione e comunque si perde trascorsi 5 anni consecutivi di mancato rinnovo.*”).

Orbene, in *claris non fit interpretatio*, ma ove ciò non fosse sufficiente a convincere della tesi, si consideri che il medesimo art. 178 la corrobora, là dove, *a contrariis*, prevede il venir meno dello *status* solo a seguito di rinuncia espressa, di radiazione o di mancato rinnovo per cinque anni. Ove il semplice mancato rinnovo avesse comportato *ex se* il venir meno dello *status*, non vi sarebbe stato alcun bisogno di prevederlo espressamente nelle tre altre evenienze: rinuncia, radiazione e decorso del quinquennio.

Sotto altro profilo il disposto dell'art. 177 del RSN condiziona la partecipazione del soggetto alle manifestazioni sportive e ai diritti scaturenti dallo *status* (tra cui l'elettorato attivo e passivo) al possesso della licenza (comma 1) ma al contempo (comma 11) dispone che la acquisizione dello *status* è determinata *illico et immediate* dal rilascio

della stessa mentre la sua “operatività” è condizionata dal pagamento della relativa tassa annuale come previsto dal § A12 dell’App. 1 – Licenze.

L’utilizzazione del sostantivo “operatività” in luogo di altri quali “efficacia”, “obbligatorietà” etc. deve essere interpretato nel senso che il rilascio della licenza, pur attribuendo lo *status*, sospende la utilizzabilità operativa della stessa, cioè la sua “spendita” per avvalersi delle facoltà positive, sino al pagamento della tassa nell’anno di riferimento.

Una tale interpretazione è confermata dalla parentetica “*anche per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo*” che chiarisce il contenuto ampliativo delle facoltà e diritti il cui esercizio è condizionato dal pagamento. In altri termini si ha una efficacia parziale differita dell’atto giuridico del rilascio della licenza, evenienza ben nota in punto di teoria generale del negozio giuridico.

In conclusione su questo primo motivo, che è quindi fondato, la ultrattività dei divieti associativi dopo il primo mancato rinnovo e sino a cinque anni consecutivi non solo non è illogica, ma al contrario si inserisce perfettamente nel meccanismo delle licenze sportive automobilistiche contemperando la protezione di situazioni giuridiche acquisite (*l’expertise* derivante dai meccanismi di passaggio di qualifica all’all. 1 al RNS, e la possibilità di mantenerlo “silente” per cinque anni senza perderlo) con la necessità di assicurare la partecipazione solo a licenziati in regola e *pleno iure*.

Per altro, la detta ultrattività anche dal lato passivo costituisce altresì un interesse specifico dell’ordinamento sportivo in relazione alla affidabilità e onorabilità dei propri associati/licenziati. Il comportamento di questi, nei cinque anni, deve comunque non essere in contrasto con le regole federali e rispettare il codice di comportamento sportivo contenuto nell’art. 8 del RNS. Si ricordi che in esso sono contemplati, tra gli altri, il dovere di lealtà e correttezza, in sostanza di buona fede nei rapporti anche con la Federazione. Infatti, ove la norma fosse interpretata nel senso voluto dalla sentenza appellata, il licenziato non rinnovante, in qualunque momento nel quinquennio, potrebbe rientrare nel pieno godimento delle facoltà mediante il pagamento della tassa, pur se, in ipotesi, avesse violato nel frattempo doveri associativi sanzionabili disciplinarmente. Tale rientro non sarebbe sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale (art. 178, co. 1: “*fino a quando la licenza non sia rinnovata*”) sarebbe cioè puramente automatico conseguendo solo al pagamento. La conseguenza sarebbe la

potenziale rinnovata partecipazione all'ordinamento giuridico sportivo, senza alcun controllo né possibile reazione da parte di questo, di soggetti macchiatisi di illeciti disciplinari anche gravi non giudicabili né punibili. In ipotesi, si pensi alla alterazione dei risultati sportivi, compiuta durante la pausa di cinque anni da un tesserato non rinnovante.

Si deve quindi concludere che il mancato pagamento della tassa non fa venire meno la licenza in sé, come sembra sostenere la sentenza appellata. Il soggetto rimane pur sempre titolare di licenza che permane nella sua validità perché rappresentativa dello *status* che non si elide. La operatività rispetto alle facoltà attive è però sospesa sino al rinnovo, mentre permane quella rispetto alle posizioni passive di obblighi e doveri non strettamente dipendenti dall'esercizio delle facoltà attive il cui esercizio è sospeso.

Il secondo motivo di appello è quindi fondato.

Con il terzo motivo la Procura lamenta che l'interpretazione seguita dal Tribunale di fatto introduce una decadenza con effetti prescrizionali e termini inferiori a quelli preposti dagli art. 231 del RNS e 45 del RGS. Automobile Club d'Italia.

Il motivo non è fondato.

Il Tribunale non ha individuato una decadenza speciale che si verificherebbe nei confronti dei non rinnovanti, ma ha solo puntualizzato che la soggezione ai provvedimenti afflittivi o negativi, o comunque amministrativi, così come la sottoposizione alla giustizia sportiva, limitatamente a fatti compiuti negli anni in cui è stata pagata la tassa, permane per soli cinque anni. Ciò era necessario per dare coerenza al sistema ipotizzato dal Tribunale, poiché, in caso contrario, avrebbe privato di significato e senso il primo comma dell'art. 178. Il ripudio della interpretazione di base qui compiuto priva di interesse la questione.

Infatti, quanto alla "decadenza", essa non è conseguenza dell'accoglimento dell'una o dell'altra tesi qui a confronto, ma del più semplice fatto che, decaduta definitivamente la licenza (per rinuncia, radiazione, superamento del quinquennio), il soggetto ritorna un *quisque de populo* del tutto estraneo e sconosciuto all'ordinamento giuridico di settore, e come tale del tutto esente dal potere dello stesso.

In conclusione, non ravvisandosi motivi validi per mutare il conforme indirizzo interpretativo del Giudice sportivo di primo grado nel corso degli anni, la Corte accoglie l'appello.

P.Q.M.



Automobile Club d'Italia
SPORT

La Corte Federale d'Appello accoglie l'appello e per l'effetto commina agli incolpati Fabio Bordignon (lic. Conc. /cond. 372575), Francesco Micco (lic. Conc/cond 39821), Massimo Nascetti (lic. 373759), la sanzione della ammonizione con diffida.

Il Presidente Relatore

Pres. Claudio Zucchelli